



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**OGGETTO:** Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Lo schema di decreto intende riordinare le disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione, al fine di accrescere la trasparenza dell'agire amministrativo.

Pur apprezzando lo sforzo diretto ad accorpare in unico testo di legge le disposizioni attualmente sparse in atti diversi, si ritiene necessario segnalare talune criticità che rischiano di rendere particolarmente onerosi gli adempimenti di pubblicazione imposti alle amministrazioni pubbliche, aggravando i tempi dei procedimenti amministrativi con inutili duplicazioni, oltre che di pregiudicare, creando un sovraffollamento di dati, gli obiettivi di trasparenza, intesa come massima conoscibilità dei procedimenti e delle azioni amministrative.

In particolare, si rileva l'onerosità, anche derivante da evidenti duplicazioni, degli adempimenti previsti dagli articoli 23, 26 e 27, in sostanziale sostituzione dell'articolo 18 del decreto-legge 83/2012 (cd. amministrazione aperta) che viene contestualmente abrogato dall'articolo 53, comma 1, numero 14). Non solo, appare una palese contraddizione riferita ai termini temporali di pubblicazione delle informazioni tra l'art. 23 (pubblicazione a cadenza semestrale) e l' art. 26.

L'articolo 23 dello schema di decreto prevede l'obbligo di pubblicare ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti amministrativi adottati per al concessione di vantaggi economici di qualunque genere e di pubblicare (comma 2) per ciascuno dei provvedimenti una scheda riassuntiva che indichi *contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista, estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo del relativo procedimento*. Il successivo articolo 26 stabilisce per gli stessi provvedimenti, qualora la spesa prevista sia di importo superiore a 1.000 euro, che la pubblicazione costituisce condizione di efficacia legale dei relativi atti, con responsabilità diretta,

amministrativa, patrimoniale e contabile dei dirigenti interessati; l'articolo 27 prevede poi che la pubblicazione dei predetti atti deve contenere *il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e i dati fiscali, l'importo del vantaggio economico, la norma o il titolo a base dell'attribuzione, l'ufficio responsabile, la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario, il link al progetto e al curriculum del progetto*. Tali informazioni sono riportate in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione e il riuso e devono essere organizzate annualmente in un unico elenco.

La pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del d.-l. 83/2012 ha messo in evidenza l'onerosità degli adempimenti atteso che l'obbligo di utilizzare formati tabellari aperti come pure l'obbligo di pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli contenuti nell'atto finale (deliberazione o determinazione) non consentono di automatizzare il processo di estrapolazione e di pubblicazione dei dati, richiedendo interventi manuali a cura degli operatori, con evidente aggravio di tempi e costi. Tali criticità risultano ulteriormente aggravate dalle previsioni di cui allo schema di decreto le quali per uno stesso provvedimento dispongono tre distinte pubblicazioni: la scheda del provvedimento, l'elenco dei provvedimenti e il singolo provvedimento unitamente ai dati di cui all'articolo 27 (dati fiscali, link al progetto, curriculum, ecc.). Le misure di anonimizzazione o mascheramento possono comportare, inoltre, interventi di carattere tecnico di notevole entità.

Si ritiene quindi necessario tener conto di tali criticità al fine di considerare l'eventualità di semplificare gli oneri di pubblicazione, prevedendo un solo adempimento per tipologia di atto.

Analoghe criticità si evidenziano con riferimento agli obblighi di pubblicità imposti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in massima parte sostitutivi di quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 (cosiddetta legge anticorruzione) del quale però non è prevista la contestuale abrogazione, non essendo ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 53 dello schema di decreto.



Più in particolare, per i contratti pubblici lo schema di regolamento, all'articolo 37, facendo salvi "gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli sui siti web delle stazioni appaltanti relativi ai bandi e alle gare per affidamento di lavori, forniture e servizi", introduce, in aggiunta agli ordinari obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi, l'obbligo di pubblicazione in modo completo e in formato integrale: a) della struttura proponente; b) dell'oggetto del bando; c) dell'oggetto dell'eventuale delibera a contrarre; d) dell'importo di aggiudicazione; e) del soggetto aggiudicatario; f) della base d'asta; g) della procedura e della modalità di selezione; h) del numero degli offerenti; i) dei tempi di completamento dell'appalto; j) dell'importo delle somme liquidate; k) delle eventuali modifiche contrattuali; l) delle decisioni di ritiro e recesso dei contratti.

Per i contratti di lavori, è inoltre previsto l'obbligo di pubblicità del processo verbale di consegna, del certificato di ultimazione dei lavori e del conto finale dei lavori. Per i contratti al di sotto dei 20 mila euro è prevista invece una pubblicazione in forma "aggregata" con cadenza trimestrale. Per le procedure negoziate ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del Codice dei contratti (senza previa pubblicazione del bando) è anche prevista la pubblicazione della relativa determina a contrarre.

Gli obblighi di cui all'articolo 37 risultano in massima parte sovrapponibili, costituendo di fatto una duplicazione degli adempimenti, agli obblighi previsti in generale dall'articolo 23 dello schema che, come rammentato, impone, anche per il "provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione", la pubblicazione della scheda sintetica del provvedimento a prescindere dalla procedura adottata.

Anche in tale caso sarebbe pertanto opportuno evitare sovrapposizioni, riservando agli obblighi di pubblicità in materia di contratti una disciplina specifica, derogatoria e sostitutiva rispetto a quella stabilita in generale per la restante attività amministrativa, in considerazione delle ulteriori pubblicazioni previste per il tramite dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici cui devono essere trasmessi entro il 31 gennaio determinati dati da inserire sul proprio sito per essere resi liberamente



accessibili a tutti i cittadini e relativamente alle quali sarebbe opportuno promuovere, al fine di evitare duplicazioni e eccessi di dati, un migliore e più efficace utilizzo dei collegamenti con la già operativa banca dati dell'Osservatorio.

